

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 ottobre 2011, n. 0237/Pres.

Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore di imprese del settore della pesca marittima operanti in Friuli Venezia Giulia, in esecuzione dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

CAPO I

Disposizioni generali

- Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 Regime de minimis

CAPO II

Aiuti a imprese che esercitano attività di pesca dei molluschi bivalvi

- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Tipologia di aiuto e modalità di attuazione
- Art. 5 Soggetti beneficiari e domanda di aiuto
- Art. 6 Determinazione dell'aiuto
- Art. 7 Procedimento

CAPO III

Aiuti a imprese che esercitano attività di mitilicoltura

- Art. 8 Ambito di applicazione
- Art. 9 Definizioni
- Art. 10 Tipologia di aiuto e modalità di attuazione
- Art. 11 Soggetti beneficiari e domanda di aiuto
- Art. 12 Determinazione dell'aiuto
- Art. 13 Procedimento

CAPO IV

Disposizioni finali

- Art. 14 Riparto delle risorse finanziarie
- Art. 15 Durata
- Art. 16 Rinvio
- Art. 17 Abrogazione
- Art. 18 Entrata in vigore
- Allegato A Determinazione dell'aiuto

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), disciplina i criteri e le modalità in base ai quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese del settore della pesca marittima operanti in Friuli Venezia Giulia aiuti in regime de minimis in materia di compensazione socio-economica nel rispetto della programmazione nazionale e comunitaria.

2. Il presente regolamento si applica:

- a) alle imprese che esercitano l'attività di pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone di cui al capo II;
- b) alle imprese che esercitano l'attività di mitilicoltura nel compartimento marittimo di Trieste di cui al capo III.

3. Il presente regolamento non si applica alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, adottati con comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 244 del 1° ottobre 2004.

Art. 2

(Regime de minimis)

1. Gli aiuti previsti dal presente regolamento sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del regolamento (CE) 875/2007, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non supera 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

3. Ai fini del riscontro del rispetto del limite previsto dal comma 2, alla domanda di aiuto è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento (CE) 875/2007, gli aiuti de minimis non sono cumulabili con altri aiuti pubblici relativamente agli stessi costi ammissibili.

CAPO II

Aiuti a imprese che esercitano attività di pesca dei molluschi bivalvi

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo si applica alle imprese autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, della specie vongole (*venus gallina*) e cannolicchi (*ensis minor* e *solen marginatus*), con il sistema draga idraulica nel compartimento marittimo di Monfalcone, per fronteggiare la situazione di crisi degli operatori dovuta alla scarsità di prelievo della risorsa che impone ulteriori periodi d'interruzione, continuativi o non continuativi, dell'attività, in aggiunta ai periodi di fermo tecnico previsti dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 2010 (Adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attività di pesca condotte con il sistema a draghe idrauliche e rastrelli da natante così come definito dall'articolo 2, par. 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1967/2006).

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle imprese armatrici di imbarcazioni autorizzate alla pesca dei fasolari (*callista chione*) con il sistema draga idraulica.

Art. 4

(Tipologia di aiuto e modalità di attuazione)

1. A sostegno del reddito delle imprese di cui all'articolo 5, è predisposta una misura di compensazione socio-economica per l'interruzione temporanea dell'attività di pesca delle imbarcazioni con sistema draga idraulica autorizzate alla pesca delle vongole e dei cannolicchi nel compartimento marittimo di Monfalcone, in aggiunta al periodo di fermo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1.

2. La misura di compensazione per le interruzioni temporanee della pesca di cui al comma 1 non può superare i sessanta giorni lavorativi continuativi o non continuativi nel corso di una annualità.

3. Ai fini dell'attuazione della misura, il Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi operante nel compartimento marittimo di Monfalcone (CO.GE.MO. Monfalcone), cui è affidata la gestione di tale attività di pesca ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 febbraio 2007 (Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone al <<CO.GE.MO. Monfalcone>>), presenta alla struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura i seguenti documenti:

- a) una relazione scientifica attestante lo stato di crisi del settore della pesca delle vongole e dei cannolicchi nel compartimento marittimo di Monfalcone;
- b) l'attestazione del periodo di interruzione dell'attività delle imbarcazioni autorizzate alla pesca delle vongole e dei cannolicchi;
- c) l'attestazione del ritiro e della custodia delle licenze di pesca delle imbarcazioni soggette all'interruzione.

Art. 5

(Soggetti beneficiari e domanda di aiuto)

1. Sono beneficiari dell'aiuto le imprese di pesca armatrici di imbarcazioni con sistema draga idraulica autorizzate alla pesca delle vongole e dei cannicchi nel compartimento marittimo di Monfalcone e iscritte nelle matricole o nei registri navi minori e galleggianti presso gli uffici marittimi del medesimo compartimento alla data di inizio dell'interruzione temporanea disposta da CO.GE.MO. Monfalcone.

2. Al fine di conseguire la corresponsione dell'aiuto, l'impresa armatrice presenta alla struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura, entro quindici giorni dal termine del periodo di interruzione temporanea, domanda di aiuto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa e attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché le giornate di interruzione.

3. La domanda di aiuto è presentata utilizzando l'apposito modello approvato dalla struttura regionale competente in materia di pesca ed acquicoltura, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e disponibile sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it.

Art. 6

(Determinazione dell'aiuto)

1. L'aiuto per l'interruzione dell'attività è determinato sulla base del ricavo medio prodotto nel triennio precedente all'interruzione, certificato da un professionista abilitato, moltiplicato per la percentuale statistica di profitto lordo sul fatturato del sistema di pesca con draga idraulica in Friuli Venezia Giulia, pari al quaranta per cento, diviso per duecentoquarantanove giorni e moltiplicato per le giornate effettive di interruzione dell'attività.

2. In mancanza della certificazione di cui al comma 1, l'aiuto viene determinato moltiplicando il premio giornaliero di cui all'allegato A per le giornate effettive di interruzione dell'attività.

Art. 7

(Procedimento)

1. Per la concessione dell'aiuto si applica il procedimento di cui all'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. L'ufficio competente accerta la completezza della documentazione di cui all'articolo 4, comma 3, la regolarità delle domande di cui all'articolo 5 e predispone

l'elenco dei beneficiari dell'aiuto secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

3. L'elenco dei beneficiari dell'aiuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. L'aiuto è concesso nei limiti delle risorse disponibili.

CAPO III

Aiuti a imprese che esercitano attività di mitilicoltura

Art. 8

(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo si applica alle imprese che esercitano l'attività di mitilicoltura nel compartimento marittimo di Trieste, per fronteggiare la situazione di crisi degli operatori dovuta all'applicazione di misure sanitarie che comportano la sospensione della raccolta per la contaminazione dei molluschi allevati dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine.

Art. 9

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intende per produzione lorda vendibile la somma del fatturato, pari ai ricavi di vendita del prodotto, e delle rimanenze finali, dedotte le rimanenze iniziali.

Art. 10

(Tipologia di aiuto e modalità di attuazione)

1. A sostegno del reddito delle imprese di cui all'articolo 11, è predisposta una misura di compensazione socio-economica per la sospensione della raccolta dei mitili (*mytilus galloprovincialis*) negli impianti localizzati nel compartimento marittimo di Trieste.

2. L'aiuto è concesso alle imprese di cui all'articolo 11 quando ricorre almeno uno dei seguenti casi:

- a) sospensione della raccolta dei mitili per periodi superiori a quattro mesi consecutivi;
- b) perdita dovuta alla sospensione della raccolta dei mitili, anche per periodi pari o inferiori a quattro mesi consecutivi, superiore al 35 per cento del fatturato annuo dell'impresa calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti.

3. L'aiuto è concesso qualora la sospensione sia determinata con ordinanza dell'Autorità sanitaria competente.

4. Ai fini dell'attuazione dell'aiuto, il Consorzio Giuliano Maricoltura (COGIUMAR), in qualità di rappresentante delle imprese di mitilicoltura operanti nel compartimento di Trieste, presenta alla struttura regionale competente in materia di pesca e acquacoltura i seguenti documenti:

- a) una relazione scientifica attestante lo stato di crisi del comparto conseguente alla sospensione dell'attività di raccolta del prodotto;
- b) l'attestazione del periodo di sospensione con riferimento alle ordinanze dell'Autorità sanitaria;
- c) l'elenco delle imprese soggette alla sospensione.

Art. 11

(Soggetti beneficiari e domanda di aiuto)

1. Sono beneficiari dell'aiuto di cui al presente capo le imprese singole o associate, concessionarie di zone del mare territoriale nel compartimento marittimo di Trieste o affidatarie delle medesime ai sensi dell'articolo 45 bis del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), che esercitano l'attività di mitilicoltura e sono iscritte nella parte V del Registro delle imprese di pesca presso gli uffici marittimi della regione alla data di inizio del periodo di sospensione della raccolta predisposto dall'Autorità sanitaria competente.

2. L'impresa presenta alla struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura, entro l'anno in cui si è concluso il periodo di sospensione, la domanda di aiuto contenente:

- a) nei casi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa e attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché la sospensione per periodi superiori a quattro mesi della raccolta in ottemperanza all'ordinanza dell'Autorità sanitaria;
- b) nei casi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa e attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché la dichiarazione di un professionista abilitato attestante che la perdita dovuta alla sospensione supera il 35 per cento del fatturato annuo dell'impresa calcolato con le modalità previste dall'articolo 10, comma 2, lettera b).

3. La domanda di aiuto è presentata utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e disponibile sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it.

Art. 12

(Determinazione dell'aiuto)

1. L'aiuto per la sospensione della raccolta di mitili per periodi superiori a quattro mesi consecutivi è determinato sulla base della produzione lorda vendibile dell'anno precedente alla presentazione della domanda di aiuto, espressa in chilogrammi, certificata da un professionista abilitato, moltiplicata per 0,02 euro.

2. L'aiuto per la perdita dovuta alla sospensione che superi il 35 per cento del fatturato annuo dell'impresa è determinato sulla base del fatturato medio del triennio precedente alla sospensione, espresso in euro, certificato da un professionista abilitato, moltiplicato per 0,03 euro.

Art. 13 (*Procedimento*)

1. Per la concessione dell'aiuto si applica il procedimento di cui all'articolo 35 della legge regionale 7/2000.

2. La struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura accerta la completezza della documentazione di cui all'articolo 10, comma 4, la regolarità della domanda di aiuto di cui all'articolo 11 e predispone l'elenco dei beneficiari dell'aiuto secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

3. L'elenco dei beneficiari dell'aiuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. L'aiuto è concesso nei limiti delle risorse disponibili.

CAPO IV Disposizioni finali

Art. 14 (*Riparto delle risorse finanziarie*)

1. Qualora le risorse finanziarie siano insufficienti a soddisfare i beneficiari dei comparti produttivi di cui all'articolo 1, comma 2, la struttura regionale competente in materia di pesca e acquacoltura ripartisce le risorse tra i beneficiari in misura proporzionale, assegnando una quota massima del 65 per cento della dotazione finanziaria a favore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e il 35 per cento a favore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).

Art. 15 (*Durata*)

1. Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2013 e comunque nei limiti degli articoli 5, paragrafo 3, e 7 del regolamento (CE) 875/2007.

Art. 16
(*Rinvio*)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 7/2000.

Art. 17
(*Abrogazione*)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 335 (Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore degli imprenditori ittici del Friuli Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)).

Art. 18
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 6, comma 2)

DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

Categorie di navi per GT	Importo giornaliero del premio (Euro)
0 < 10	$5,2*GT + 20$
10 < 25	$4,3*GT + 30$
25 < 50	$3,2*GT + 55$
50 < 100	$2,5*GT + 90$
100 < 250	$2,0*GT + 140$
250 e oltre	$1,5*GT + 265$